



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 101/12[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE P.

STRAFACE RECANTE:

*"Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022,
29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022."*

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE

Il Dirigente
F.to Dina CRISTIANI

Il Presidente
F.to Luciana DE FRANCESCO

RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche a leggi regionali, in virtù di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della giunta regionale con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** del disegno di legge detta disposizioni di modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 43/2021, con la finalità di fissare a livello legislativo il limite massimo di spesa relativo all'acquisto di azioni della Società SACAL S.p.A., in mano al socio privato.

L'**articolo 2** detta disposizioni di modifica della legge regionale n.16/2022, mediante la sostituzione dell'espressione "nominare" con la diversa espressione "individuare" e mediante la previsione della preventiva intesa con il Commissario ad acta, per come richiesto dalla normativa statale in materia.

L'**articolo 3** detta disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 21/2022, per adeguare il dato numerico degli abitanti a quello previsto dalla normativa statale.

L'**articolo 4** detta disposizioni di modifica dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n.24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2022, n. 22 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria), con cui si chiarisce che gli accreditamenti in attuale fase di rinnovo restano validi fino alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.

L'**articolo 5** detta le seguenti disposizioni di modifica della legge regionale n. 23/2022:
a) si provvede ad eliminare il riferimento alla disciplina dei trattamenti fitosanitari dalla rubrica dell'articolo 12;
b) sono abrogati i commi 1, 2 e 3 del predetto articolo 12;
c) è inserito l'articolo 15 bis recante norme di salvaguardia alla disciplina recata dalla normativa nazionale sopravvenuta.

L'**articolo 6** detta disposizioni di modifica dell'articolo 6 della l.r. 29/2022 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e, nel dettaglio, prevede che: le parole "registro regionale RUNTS", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "al RUNTS e operanti in Calabria"; la lettera j) del comma 1 è abrogata; la lettera m) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "m) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;"

L'**articolo 7** reca modifiche alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico) prevedendo alcune precisazioni.

L'**articolo 8** prevede l'abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022.

L'**articolo 9** detta disposizioni di modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32/2021, al fine di adeguare le disposizioni afferenti ad Azienda Zero alla normativa statale in materia.

Proposta di Legge n.101/12^ di iniziativa del Consigliere regionale P. Straface recante:

"Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022."

L'**articolo 10** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 11** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: "Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022."

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L' articolo 1 del disegno di legge detta disposizioni di modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 43/2021, con la finalità di fissare a livello legislativo il limite massimo di spesa relativo all'acquisto di azioni della Società SACAL S.p.A., in mano al socio privato			0
Art. 2	L' articolo 2 detta disposizioni di modifica della legge regionale n. 16/2022, mediante la sostituzione dell'espressione "nominare" con la diversa espressione "individuare" e mediante la previsione della preventiva intesa con il Commissario ad acta, per come richiesto dalla normativa statale in materia.			0
Art. 3	L' articolo 3 detta disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 21/2022, per adeguare			0

Proposta di Legge n.101/12^ di iniziativa del Consigliere regionale P. Straface recante:

"Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022."

	il dato numerico degli abitanti a quello previsto dalla normativa statale.			
Art. 4	L' articolo 4 detta disposizioni di modifica dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n.24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2022, n. 22 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria), con cui si chiarisce che gli accreditamenti in attuale fase di rinnovo restano validi fino alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti.			0
Art. 5	L' articolo 5 detta le seguenti disposizioni di modifica della legge regionale n. 23/2022: a) si provvede ad eliminare il riferimento alla disciplina dei trattamenti fitosanitari dalla rubrica dell'articolo 12; b) sono abrogati i commi 1, 2 e 3 del predetto articolo 12. c) è inserito l'articolo 15 bis recante norme di salvaguardia alla disciplina recata dalla normativa nazionale sopravvenuta.			0
Art. 6	L' articolo 6 detta disposizioni di modifica dell'articolo 6 della l.r. 29/2022 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e, nel dettaglio, prevede che: le parole "registro regionale RUNTS", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "al RUNTS e operanti in Calabria"; la lettera j) del comma 1 è abrogata; la lettera m) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "m) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con			0

Proposta di Legge n.101/12^ di iniziativa del Consigliere regionale P. Straface recante:

"Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022."

	particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche;”.			
Art. 7	L' articolo 7 reca modifiche alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico) prevedendo alcune precisazioni.			0
Art. 8	L' articolo 8 prevede l'abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022.			0
Art. 9	L' articolo 9 detta disposizioni di modifica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32/2021, al fine di adeguare le disposizioni afferenti ad Azienda Zero alla normativa statale in materia.			0
Art. 10	L' articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.			0
Art. 11	L' articolo 11 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.			0

Proposta di Legge n.101/12^ di iniziativa del Consigliere regionale P. Straface recante:

"Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022."

“Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022.”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 43/2021)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 43 (Autorizzazione all'acquisizione di azioni di SACAL S.p.A. da parte della società Fincalabra S.p.A) sono aggiunte le seguenti parole: <<nel limite di euro 12.428.163,00 pari al valore nominale del numero massimo di azioni acquistabili>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 16/2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi sulle leggi regionali n.11/2011, n. 8/2002, n. 38/2012, n. 10/2022, n. 15/2007 e misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale), è modificato come segue:

a) dopo la parola <<regionale>> sono inserite le seguenti: <<, previa intesa con il Commissario ad acta,>>;

b) le parole <<a nominare>> sono sostituite dalle seguenti <<ad individuare>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11-bis della l.r. 11/2004)

1. Nel comma 2 dell'articolo 11-bis della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006), inserito dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 21, la parola <<50.000>> è sostituita dalla seguente: <<100.000>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 14-bis della l.r. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2022, n. 22 (Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria), le parole <<all'adozione del provvedimento di rinnovo>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge>>.

Art. 5

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 23/2022)

1. La legge regionale 7 luglio 2022, n. 23 (Norme per l'incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese) è modificata come segue:

Proposta di Legge n.101/12^ di iniziativa del Consigliere regionale P. Straface recante:

"Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022."

- a) nella rubrica dell'articolo 12, le parole <<Disciplina dei trattamenti fitosanitari e>> sono soppresse;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 sono abrogati;
- c) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<< Art. 15-bis

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni degli articoli 2, 5, 6, 7, 9, 14 e 15 si applicano in conformità e in perfetta adesione ai principi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), f), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) e relativi decreti legislativi di attuazione.>>

Art. 6

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2022)

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2022, n. 29 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) è così modificato:

- a) le parole <<registro regionale RUNTS>>, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: <<RUNTS e operanti in Calabria>>;
- b) la lettera j) del comma 1 è abrogata;
- c) la lettera m) del comma 1 è sostituita dalla seguente: << m) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche; >>.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 30/2022)

1. La legge regionale 29 luglio 2022, n. 30 (Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico) è modificata come segue:

- a) nel comma 1 dell'articolo 1, le parole << legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) >>, sono sostituite dalle seguenti: <<normativa vigente>>;
- b) alla fine del comma 1 dell'articolo 2, le parole << l.r. 45/2012>>, sono sostituite dalle seguenti: << normativa vigente>>;
- c) al comma 1 dell'articolo 3, la parola << 500>> è sostituita dalla seguente << 250>>;
- d) nel comma 1 dell'articolo 4, le parole << dell'articolo 4, comma 11, della l.r. 45/2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<della normativa vigente>> e, dopo la parola <<sanatoria>> sono inserite le seguenti: <<, ai fini idrogeologici, >>.

Art. 8

(Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

Proposta di Legge n.101/12^ di iniziativa del Consigliere regionale P. Straface recante:

"Modifiche alle leggi regionali 43/2021, 16/2022, 11/2004, 24/2008, 23/2022, 29/2022 e 30/2022. Abrogazione delle leggi regionali 8/2022 e 31/2022."

- a) legge regionale 15 aprile 2022, n. 8 (Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l. r. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo));
- b) legge regionale 5 agosto 2022, n. 31 (Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)).

Art. 9

(Modifiche all'articolo 1 della l. r. 32/2021)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero), le parole da <<tecnica>> a <<contabile>> sono soppresse.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.